



Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell’efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell’autorità competente;

VISTO il decreto D.M. 190 del 25 luglio 2017 con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di condizioni ambientali, per il progetto “*Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13*”, presentato dalla Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 9 settembre 2017, che prevede “*ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata*”;

VISTA la nota prot. 117 del 29 marzo 2021, successivamente perfezionata con nota prot. 223 del 7 luglio 2021, rispettivamente acquisite al prot. MiTE-40951 del 30 marzo 2021 e prot. MiTE-85948 del 11 luglio 2021, con cui la Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha avanzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istanza di proroga di cinque anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. 190 del 25 luglio 2017;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza presentata;

VISTA la nota prot. MiTE-90206 del 19 luglio 2022 con cui la Direzione Generale per le valutazioni ambientali ha avviato l'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga del termine di validità del sopra citato decreto di compatibilità ambientale;

ACQUISITO il parere tecnico del Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 28598 del 29 luglio 2022, assunta al prot. MiTE-95078 del 29 luglio 2022, con cui *“questa Direzione Generale, alla luce di quanto espresso dalla Soprintendenza competente, esprime parere favorevole alla concessione della proroga di 5 anni della validità dei termini del provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato con DVA-DEC n. 190 del 27/07/2017”*;

ACQUISITO il parere n. 344 del 26 ottobre 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota prot. CTVA-8403 del 3 novembre 2022, assunto al prot. MiTE-136467 del 3 novembre 2022;

PRESO ATTO che, con il sopra citato parere n. 344 del 26 ottobre 2022, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che:

- *la Relazione, in merito alla Valutazione di Incidenza dei siti Natura 2000 interferiti, non contiene un aggiornamento dell'analisi specifica dell'incidenza del progetto alla luce dell'evoluzione dello stato di conservazione di habitat e specie interferiti, sia pure a un livello coerente con la fase progettuale in esame, secondo quanto previsto dalle Linee Guida 2019 per la valutazione di incidenza, posto che esso opera una mera ricognizione dei formulari e dei relativi aggiornamenti, ipotizzando di rinviare detta rivalutazione su scala di maggior dettaglio in fase successive della progettazione, ciò che la Direttiva Habitat e il DPR 357/97 e s.m.i. non consentono”*;
- *per determinare la sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga di 5 anni del termine di validità del D.M.190 del 25/07/2017 [...] dovrà essere prodotto un aggiornamento dello studio di incidenza, coerente con lo stadio progettuale dell'opera, a firma di soggetto dotato di specifica professionalità, su cui andrà acquisito il “sentito” degli enti gestori*;

VISTA la nota prot. MiTE-144932 del 21 novembre 2022 con cui la Direzione Generale valutazioni ambientali, sulla base di quanto ritenuto dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con il sopra citato parere n. 344 del 26 ottobre 2022, ha chiesto alla Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. di *“provvedere a trasmettere l'aggiornamento dello Studio di incidenza, così come indicato nel sopra citato parere n. 344 del 26 ottobre 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che consenta alla Commissione Tecnica di esprimere un definitivo parere in ordine all'istanza di proroga di cinque anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. 190 del 25 luglio 2017”*;

VISTA la nota della Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. prot. 139 del 23 marzo 2023, acquisita al prot. MASE-45033 del 24 marzo 2023, con cui ha trasmesso la documentazione in riscontro a quanto richiesto con la sopra richiamata nota prot. MiTE-144932 del 21 novembre 2022;

ACQUISITO il parere integrativo n. 505 del 25 settembre 2023 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota prot. CTVA-11176 del 5 ottobre 2023, assunto al prot. MASE-158677 del 5 ottobre 2023;

PRESO ATTO che, con il sopra citato parere integrativo n. 505 del 25 settembre 2023, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso:

- *parere positivo in ordine alla V.Inc.A. (Livello 2, "Valutazione Appropriata") redatta dal Proponente che consente di escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che il progetto in esame, singolarmente o in combinazione con altri eventuali piani o progetti, già realizzati e previsti, possa pregiudicare l'integrità dei siti interessati;*
- *parere positivo in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga di 5 anni del termine di validità del D.M. 190 del 25/07/2017 relativo al progetto "Autostrada Regionale Cispadana – Tratto dal casello Reggiolo Rolo, Autostrada A22, alla barriera Ferrara Sud, Autostrada A13";*

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 344 del 26 ottobre 2022, costituito da n. 47 (quarantasette) pagine;
- b) parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 505 del 25 settembre 2023, costituito da n. 17 (diciassette) pagine;
- c) parere tecnico favorevole del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 28598 del 29 luglio 2022, costituito da n. 2 (due) pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, per le motivazioni contenute nei pareri sopra richiamati, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga di cinque anni del termine di validità del citato decreto di compatibilità ambientale D.M. 190 del 27 luglio 2017;

DECRETA

Articolo 1 ***Proroga del termine***

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine di validità di cinque anni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale D.M. 190 del 27 luglio 2017 relativo al progetto "Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13", presentato dalla Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 9 settembre 2017, è prorogato nei termini richiesti dal proponente di cinque anni al 9

settembre 2027, ferma restando la necessità che siano ottemperate tutte le condizioni ambientali di cui al citato decreto D.M. 190 del 27 luglio 2017.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto ministeriale D.M. 190 del 27 luglio 2017.

3. Restano ferme le responsabilità del Proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Articolo 2 **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Emilia Romagna, all'Osservatorio Ambientale Cispadana. La Regione Emilia Romagna provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT